REGOLAMENTO (CEE) N. 1870/87 DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1987

relativo al trasferimento di 50 000 tonnellate di orzo detenute dall'organismo d'intervento spagnolo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1579/86 [2], in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3769/85 [4], in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la siccità che ha colpito la Sardegna dal mese di settembre 1986 ha provocato una penuria di foraggi che potrebbe indurre gli allevatori a vendere prematuramente il bestiame, con conseguenze negative sul reddito;

considerando che si può rimediare a tale penuria mettendo a disposizione degli allevatori 50 000 tonnellate di cereali foraggeri; che tali cereali sono disponibili presso l'organismo d'intervento spagnolo sotto forma di orzo; che, per mettere questo orzo a disposizione degli allevatori sardi, occorre procedere al loro trasferimento in Sardegna;

considerando che l'organismo d'intervento italiano rimette in vendita le scorte trasferite alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione, del 7 luglio 1982, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 124/87 [6];

considerando che occorre precisare ulteriormente talune modalità relative alla presa in consegna del prodotto e al trasferimento delle responsabilità in materia;

considerando che occorre definire le disposizioni relative al carico di tale operazione secondo i meccanismi previsti dal regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali per il finanziamento degli interventi da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia [7], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1334/86 [8],

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'organismo d'intervento spagnolo mette a disposizione dell'organismo d'intervento italiano 50 000 tonnellate di orzo.

2. L'organismo d'intervento italiano prende in consegna il prodotto di cui al paragrafo 1 anteriormente al 1° settembre 1987 e provvede a che esso sia trasferito in Sardegna anteriormente al 1° ottobre 1987 e venga utilizzato per l'alimentazione degli animali anteriormente al 1° gennaio 1988.

3. La rivendita del prodotto di cui al paragrafo 1 è effettuata conformemente al regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione.

4. Le operazioni di trasporto sono assegnate mediante gara. Il trasferimento della merce deve avvenire nelle condizioni di trasporto più favorevoli.

5. Le modalità di applicazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda il trasporto del prodotto, sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75.

---

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.
(3) GU n. L 98 del 28. 4. 1970, pag. 3.
(4) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 17.
(5) GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.
(6) GU n. L 15 del 17. 1. 1987, pag. 9.
(7) GU n. L 216 del 5. 8. 1978, pag. 1.
(8) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 18.

Articolo 2

1. L'organismo d'intervento spagnolo iscrive in uscita, a valore zero, sul conto di cui all'articolo 4, del regolamento (CEE) n. 1883/78, i quantitativi di orzo ceduti.

2. L'organismo d'intervento italiano iscrive in entrata, a valore zero, sul conto di cui al paragrafo 1, i quantitativi di orzo presi in consegna e, alla fine di ogni mese, ne trascrive il valore al prezzo fissato in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1883/78, per le scorte riportate all'esercizio in questione.

3. Le spese di trasporto della partita di orzo di cui all'articolo 1 sono iscritte nei conti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 giugno 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. DE KEERSMAEKER